

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 54 del 30.12.2009, con la quale, viene stabilito di alienare - per l'importo a base d'asta di euro 488.000,00 - in applicazione dell'art.58, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n.133 - l'immobile di proprietà comunale denominato edificio "ex Cantina S. Giuseppe", ubicato nel centro urbano di Casarano, così descritto: "*Edificio "Ex Cantina San Giuseppe" ubicato in via 4 Novembre con prospetto anche su via Zara, via G. Verne e via Bovio: superficie: vani utili 590 mq. circa, accessori con copertura in eternit per 565 mq. circa, Cortile scoperto 580 mq. circa, Portico con copertura in eternit 150 mq. circa; nel N.C.E.U. di Casarano al Fg.27, part.188 e 467, categoria D/1*";

Dato atto che con determinazione dei Servizi LL.PP. e Urbanistica n.1737 Reg.Generale del 31.12.2009 è stato pubblicato il relativo bando di vendita mediante asta pubblica;

Osservato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 340/2009, pubblicata in G.U. del 07.01.2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, rendendo così, medio tempore, inefficace la possibilità di operare la così detta variante urbanistica semplificata senza coinvolgimento della Regione, come nella procedura applicata relativamente alla deliberazione C.C. n. n. 54 del 30.12.2009 riferita alla cantina S. Giuseppe;

Atteso che, in relazione alla richiamata sentenza n.340/2009 della Corte Costituzionale, la Regione Puglia con L.R. 25 febbraio 2010 n.5, pubblicata sul Burp n.40 suppl. del 02.03.2010, con l'art.17, alinea 1, ha stabilito che "*...Le deliberazioni dei consigli comunali dei comuni della Puglia di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell'art.58(quella del C.C. di Casarano n.54/2009, inerente la cantina S.Giuseppe) costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali . Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di controllo regionale.*";

Rilevato che, per effetto di quanto sopra, risulta confermabile l'efficacia giuridica della procedura di vendita mediante asta pubblica - 3° esperimento - dell'immobile di proprietà comunale denominato edificio" ex Cantina S. Giuseppe " poiché risulta superveniente e vigente la fonte giuridico-normativa a base della procedura in argomento;

Acquisiti i pareri di regolarità ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 340/2009, pubblicata in G.U. del 07.01.2010, ha, a suo tempo, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, posto a base della procedura di vendita per asta pubblica - con scadenza 31 marzo 2010 - dell'immobile di proprietà comunale denominato Edificio" Ex Cantina S. Giuseppe" , ubicato in via 4 Novembre, con prospetto anche su via Zara, via G. Verne e via Bovio: superficie: vani utili 590 mq. circa, accessori con copertura in eternit per 565 mq. circa, Cortile scoperto 580 mq. circa, Portico con copertura in eternit 150 mq. circa; nel N.C.E.U. di Casarano al Fg. 27, part. 188 e 467, categoria D/1;
- 3) Dare atto che la superveniente L.R. Puglia 25 febbraio 2010 n.5, pubblicata sul Burp n.40 suppl. del 02.03.2010, con l'art.17, alinea 1, ha così legiferato : "*...Le*

deliberazioni dei consigli comunali dei comuni della Puglia di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell'art.58(quella del C.C. di Casarano n.54/2009 inerente la cantina S. Giuseppe) costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali . Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di controllo regionale.”, superando così il gravame di illegittimità costituzionale di cui al punto 2).

- 4) Per l'effetto, di confermare tutti gli atti assunti dal Comune di Casarano relativi alla procedura di alienazione della cantina S. Giuseppe, anche ai fini di variante urbanistica senza controllo regionale;
- 5) Demandare ai Responsabili dei Servizi LL.PP. e Urbanistica ogni attività conseguente occorrente;
- 6) Di dichiarare, previa apposita separata unanime favorevole votazione palese nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° co. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.